

Convenzione ex art. 14 della L.R. n. 40 del 5/11/2009 e s.m.i. per la coltivazione della cava di argilla della ALA S.r.l. sita in loc. “Loreto” del Comune di Lattarico (CS).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 addì _____ del mese di _____ in Comune di Lattarico (che di seguito verrà citato come Comune) nella sede municipale sita in Via N. Mari n° 09 avanti a me Dott. Gianpaolo SantoPaolo Segretario Generale del Comune di Lattarico, su richiesta dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 comma 04 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii come modificato dall'art. 10 comma 02 quarter del D.L. 90/2014 e ss.mm.ii dalla Legge n° 114/2014 senza l'assistenza di testimoni avendo i comparenti espressamente rinunciato;

Sono comparsi i signori

L' Ing. Fabio Pavone il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lattarico, nato a Cosenza il 04/07/1977 nella sua qualità di Responsabile del Sotto Settore Tecnico Urbanistica - Patrimonio e Ambiente C.F. cod. fiscale 80004830784 giusto Decreto Sindacale prot. n° 9810 del 21/12/2020 (*allegato sotto la lettera A*), il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ed autorizzato dal vigente statuto del Comune.

La società ALA S.r.l. (che di seguito verrà citata come “ALA”), cod. fiscale 03911650715, con sede in Lucera (FG) Via San Rocco, n. 45 in questo atto rappresentata dal signor Francesco Paolo Fantini nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05.09.1997, Codice Fiscale FNTFNC97P05H926A in forza della procura a rogito notaio di in data

..... repertorio n., registrata al n. serie 1T
(allegata sotto la lettera B), domiciliato per la carica in Lucera (FG) Via
San Rocco n. 45, di seguito congiuntamente nominate le “*Parti*”

PREMESSO

Che ALA è in possesso dei sedimi della cava di argilla denominata
“Loreto” sita nel Comune di Lattarico (CS);

Che con Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ai sensi
dell’art. 27bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. emesso dal Dipartimento
Territorio e tutela dell’Ambiente – Settore 02 – Valutazioni Autorizzazioni
ambientali – Sviluppo Sostenibile con Nr. Registro Dipartimento 1224 del
02/09/2022 - Decreto Dirigenziale con Numero di Registro dei decreti dei
Dirigenti della Regione Calabria n. 10136 del 02.09.2022, inerente il
progetto di “Coltivazione di una nuova attività estrattiva in argilla sita in
località “Loreto” nel Comune di Lattarico (CS) con recupero ambientale
esteso alle aree interessate dalla precedente escavazione”;

Che la cava “Loreto” è essenziale per la produzione dello Stabilimento
ALA di Lattarico Srl;

Che l’esercizio della predetta cava è autorizzato in base ai seguenti
provvedimenti:

1. Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art.
27bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. emesso dal Dipartimento Territorio e
tutela dell’Ambiente – Settore 02 – Valutazioni Autorizzazioni ambientali –
Sviluppo Sostenibile con Nr. Registro Dipartimento 1224 del 02/09/2022 -
Decreto Dirigenziale con Numero di Registro dei decreti dei Dirigenti della
Regione Calabria n. 10136 del 02.09.2022;

2. Provvedimento Autorizzatorio rilasciato con Decreto Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali – Settore 03 – Attività Estrattive con Nr. Dipartimento 584 del 04/08/2022 - Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n° 9478 del 05/08/2022 per l'apertura della nuova cava di argilla con recupero ambientale esteso alle aree interessate dalla precedente escavazione in località "Loreto", nel Comune di Lattarico (CS);

2. Parere favorevole delle Commissioni Consiliari della Regione Calabria ai sensi dell'art. 61 del Reg. reg. n. 3/2011 e s.m.i.;

Che, così come previsto dall'art. 14 comma 1 lettera a) della L.R. n. 40/2009 e s.m.i., a garanzia del recupero ambientale dell'area di cava secondo il progetto autorizzato, la ALA ha stipulato una polizza fideiussoria a garanzia a favore del Comune di Lattarico di importo pari ad € 96.650 (novantasemilaseicentocinquanta/00 €) calcolata in base al computo metrico estimativo del vigente prezzario regionale per le opere e dei lavori pubblici (DGR n° 375 del 11/08/2021), valida per tutto il periodo dell'autorizzazione vigente e comunque fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente garantito;

Che ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 40/2009 e ss.mm.ii e relativi Regolamenti Attuativi n° 03/2011 e n° 07/2015 e della DGR n° 183 del 16/04/20212, ALA corrisponderà al Comune di Lattarico e Regione Calabria il corrispettivo dei quantitativi escavati annualmente, previa trasmissione di perizia giurata corredata da rilievo aggiornato dello stato dei luoghi entro il 30 giugno di ogni anno;

Che le Parti prendono atto il fondamentale ruolo che svolge la cava di

argilla “Loreto” nell’attuale assetto produttivo dello Stabilimento di Lattarico;

Che le parti intendono con il presente atto stipulare una convenzione in funzione della L.R. 40/2009 e relativo Regolamento attuativo,

TUTTO CIO’ PREMESSO

ALA e il Comune stipulano ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 40 del 5/11/2009 e s.m.i. la seguente convenzione.

ART. 1 – Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Il Comune di Lattarico, in persona come sopra, consente, in quanto occorrer possa, l’attività estrattiva (e le attività ad essa connesse e/o collegate) da parte di ALA nella località “Loreto” del proprio territorio comunale, secondo gli interventi programmatici riferiti al quinquennio autorizzativo del PAUR emesso dal Dipartimento Territorio e tutela dell’Ambiente – Settore 02 – Valutazioni Autorizzazioni ambientali – Sviluppo Sostenibile con Nr. Registro Dipartimento 1224 del 02/09/2022 - Decreto Dirigenziale con Numero di Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 10136 del 02.09.2022, inerente il progetto di “Coltivazione di una nuova attività estrattiva in argilla sita in località “Loreto” nel Comune di Lattarico (CS) con **priorità al** recupero ambientale esteso alle aree interessate dalla precedente escavazione”, i cui elaborati che, seppur non materialmente allegati al presente atto, sono conservati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lattarico, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, fatti salvi eventuali aggiornamenti o modifiche in corso d’opera, dovuti anche ad eventuali

prescrizioni degli Enti autorizzanti.

ART. 3 – ALA, in persona come sopra, si impegna a:

a) realizzare il progetto autorizzato con il PAUR e relativi elaborati allegati – P.A.U.R. con D.D. n° 10136 del 02/09/2022.

b) eseguire a propria cura e spese le opere di recupero ambientale della cava, man mano che vengano raggiunte le morfologie finali del progetto autorizzato.

ART. 4 – ALA, in persona come sopra, si impegna a versare al Comune di Lattarico e alla Regione Calabria il canone stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 40/2009 e dalla D.G.R. n. 183/2012, sulla base degli effettivi volumi escavati annualmente, previa trasmissione di perizia giurata corredata da rilievo aggiornato dello stato dei luoghi entro il 30 giugno di ogni anno;

A decorrere dal 01.01.2023, ai fini della verifica annuale dei quantitativi escavati da eseguirsi ai sensi dell'art. 58 del Reg. regionale n. 12/2012, ALA ed il Comune di Lattarico, entrambi in persona come sopra, concordano di fare esclusivo riferimento allo stato di fatto della cava come da progetto autorizzato con P.A.U.R. con D.D. n° 10136 del 02/09/2022.

Il Comune di Lattarico verificherà, per quanto di sua competenza, in contraddittorio l'esecuzione e le risultanze finali dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava, verificando la regolarità e la stabilità di pendii e scarpate, nonché il regolare deflusso e convogliamento delle acque di superficie, il tutto come previsto dall'art. 19 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i.; al personale tecnico del Comune di Lattarico o ad eventuale tecnico esterno incaricato allo scopo dal Comune sarà consentito l'accesso in cava; egli redigerà i verbali di vigilanza che saranno comunicati anche alla

Società.

ART. 5 – ALA, in persona come sopra, si impegna infine a mantenere presso il Comune di Lattarico una polizza fidejussoria a garanzia, per l'esatto adempimento previsto dall'art. 14 comma 1 lettera a) della L.R. n. 40/2009 e s.m.i. e, se del caso, ad adeguarla nell'importo in base a quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i..

ART. 6 – La presente convenzione è valida a partire dalla data della sua sottoscrizione per una durata di anni TRE e la scadenza è fissata al In prossimità della scadenza, la presente convenzione potrà essere prorogata nel caso in cui il progetto attuale di coltivazione e recupero ambientale autorizzato con i provvedimenti vigenti o con provvedimenti successivi non sia stato completato, previa autorizzazione di proroga che dovrà perseguire i dettami della normativa vigente in materia.

ART. 7 – Il perimetro di scavo dovrà essere costantemente delimitato per impedire l'accesso, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 128/59; per il restante perimetro di cava dovranno essere mantenuti i cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto d'accesso, come prescritto dal citato D.P.R. 128/59.

ART. 8 – Nell'espletamento dell'attività estrattiva e in tutte quelle connesse e conseguenziali, ALA, in persona come sopra, si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. i.

ALA è tenuta a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le

norme e disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte le leggi e norme vigenti, o emanate nel corso di validità della presente convenzione.

ALA ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

ART. 9 –ALA, in persona come sopra, ha, ad esclusivo suo carico, l'onere di risarcire il Comune di Lattarico e a terzi, i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro alla stessa ascrivibile.

ALA in persona come sopra, si assume la responsabilità civile correlata all'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10 – Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione faranno testo esplicitamente il D.P.R. 128/59 e la L.R. 40/2009 e s.m.i., e regolamenti attuativi oltre a quelle normative non specificate, sostitutive, integrative e collaterali fatte comunque espressamente salve, che le Parti dichiarano di ben conoscere per averne già preso visione e che ALA, in persona come sopra, accetta, nonché alle norme di legge applicabili in materia.

ART. 11 – La presente Convenzione sarà risolta in caso di comunicazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 04 del D.lgs 159/11 e ss.mm.ii

ART. 12 – Tutte le spese, diritti, imposte e bolli inerenti la stipula della presente Convenzione, sono a carico di ALA.

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro in quanto trattasi di

convenzione stipulata al fine di consentire l'attività estrattiva L.R. 4 L.R. 40/2009 e s.m.i specificando che ALA ha stipulato una fideiussione bancaria a favore del Comune di Lattarico (CS) ai sensi ai sensi art. 14 comma 01 lett.a della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto che ho letto ai costituiti che lo approvano e lo confermano sottoscrivendo alle ore insieme a me Segretario in calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine esterno delle altre il margine esterno delle altre e dell'allegato.

Letto Approvato e Sottoscritto

